

SENATO DELLA REPUBBLICA
———— XVII LEGISLATURA ————

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PUPPATO

«Divieto di denominazioni razziste per le liste elettorali.»

DISEGNO DI LEGGE

Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di proibire denominazioni razziste all'interno del nome delle liste elettorali che si presentino ad elezioni di qualsivoglia livello amministrativo e politico. L'utilizzo della parola "razza" infatti, si presta a notevoli ambiguità che possono celare posizioni razziste e dunque inaccettabili in un paese democratico. Esperienze passate sono, da questo punto di vista assolutamente esemplari di quanto detto. Nel 2011, alle elezioni amministrative della provincia di Treviso, si presentò una lista chiamata "Razza Piave". Nonostante lo sfondo richiamasse ad una razza equina, vi era, nel nome, un chiaro riferimento ad una presunta "razza umana" del Piave ed un richiamo ad una determinata cultura politica. Vi sono diversi motivi che sottendono alla necessità di una divieto per l'utilizzo della parola "razza" nelle liste elettorali. Dopo il ventennio fascista, nel quale il razzismo divenne legge di stato, i Padri Costituenti decisero di indicare già all'art. 3 della Costituzione che alcuna differenza biologica comporti differenza di dignità di fronte alla legge. Una numerosa letteratura di sentenze della Cassazione, della Corte Costituzionale, nonché di legislazione da parte del Parlamento è più volte ritornata sul tema della discriminazione razziale come aggravante in diverse tipologie di crimini puniti penalmente. Oltre agli elementi di diritto, vi è il dato biologico. E' infatti nella letteratura scientifica che il razzismo trova la sua maggior sconfessione. La biologia evolutiva ha infatti dimostrato, senza alcun dubbio, l'esistenza di un'unica specie che ricomprende tutte le popolazioni mondiali e ha destituito di ogni fondamento scientifico la locuzione "razze umane". Si parla correttamente di razze, infatti, solo in particolari tipologie di animali che sono state storicamente selezionate dall'uomo. Anche dal punto di vista antropologico e sociologico, il concetto di "razza" è stato con il tempo sostituito da quello di "etnia" o di "popolazione" che non sottendono alcuna particolare divisione dal punto di vista biologico, ma differenze dal punto di vista culturale in continuo mutamento e ibridazione. Curiosamente, tutte e tre le discipline sono ormai da anni giunte alla conclusione che processi di mescolamento e di ibridazione, sono garanzia di sopravvivenza sia dal punto di vista biologico che dal punto di vista culturale e sociale, dimostrando l'assoluta assenza di solidità e validità di stereotipi e pregiudizi alla base del razzismo. Vi è, infine, un dato politico. L'analisi della situazione sociale italiana, europea e americana, ovvero dei paesi che si riferiscono ad una tradizione comune, evidenzia come fenomeni di razzismo e di sofferenza sociale nei confronti dell'estraneo, siano oggi in rafforzamento. Ciò avviene in perfetta contrapposizione con la seconda metà del '900 in cui invece la società aveva posto le basi per un superamento di tali invisibili barriere che si erano create a causa di differenti colori della pelle o differenti credi religiosi. Sicuramente hanno molto a che vedere con questo fenomeno, la crisi economica e le ondate migratorie spinte dalle guerre del Medio Oriente e del Nord Africa, ma eventi simili accadono anche in paesi lontani o senza forti tradizioni immigratorie. In tutti i paesi, a tutti i livelli, si stanno assumendo decisioni molto severe che non diano alcuno spazio all'avanzare del razzismo. Particolarmente efficaci, come esempio, sono le iniziative previste nelle diverse competizioni sportive, arrivate già da tempo, almeno negli Stati Uniti d'America e in molti paesi del Nord Europa, al livello di tolleranza "zero". Non c'è infatti bisogno di ricordare i massacri di cui è ricca la storia, non solo europea, del '900, con innumerevoli vittime di efferati genocidi basati su considerazioni quali la "superiorità della razza". Si crede sempre che questi siano fenomeni minori e che il passato non possa ripetersi, ma proprio

l'esempio del passato ci ricorda come alcune ideologie, una volta liberate e sdoganate a livello di opinione pubblica, siano imprevedibili nella loro azione e come i genocidi non siano nati in pochi anni, ma covati lungamente come una malattia endemica che alla fine si manifesta quando ormai non vi è più possibilità di cura. Nella Turchia dei "Giovani Turchi", nella Germania nazista o nella Serbia di Slobodan Milosevic, certi orrendi crimini furono possibili anche grazie ad una popolazione che non avvertiva il razzismo come un crimine intollerabile, ma ormai solo come una delle posizioni ammissibili nell'arena del dibattito pubblico. Senza voler quindi parlare di un pericolo simile per l'Italia, al momento irrealistico, è comunque necessario, secondo la sottoscritta proponente, non lasciare alcuno spazio di espressione a ideologie vecchie, superate, ma comunque molto pericolose. A partire dalla politica, quindi, c'è un male superiore che ognuno di noi deve combattere, "debellando" la minaccia fin dai primi impercettibili sintomi.

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento prevedono il divieto dell'utilizzo di espressioni razziste nelle denominazioni delle liste elettorali. L'art. 3 estende la medesima disciplina anche alle elezioni del sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale

ART. 1.

(Divieto di espressioni razziste nelle liste nazionali)

1. *Al comma 7 dell'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, aggiungere infine il seguente periodo:*

<<, ovvero contenenti qualsiasi altra forma di discriminazione basata sul sesso o sulla razza.>>

ART. 2.

(Divieto di espressioni razziste nelle liste regionali)

1. *Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

<<c-bis) divieto di ammettere alla competizione elettorale liste aventi denominazioni o contenuti a sfondo razzista.>>

ART. 3.

(Divieto di espressioni razziste nelle liste locali)

Al Capo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente articolo:

<<Art. 72-bis.

1. *Le liste per l'elezione del sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale non possono prevedere denominazioni o contenuti a sfondo razzista. Gli statuti comunali prevedono disposizioni volte al contrasto della xenofobia e del razzismo.>>*